

PROGRAMMA Auto Sicura Agos 2.0 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (in applicazione alla polizza collettiva N. 7.149.829)

SET INFORMATIVO

Auto Sicura Agos 2.0 ed. 02/2026

Ultimo aggiornamento 10/02/2026

Covéa Affinity è un marchio del Gruppo MMA al quale appartengono MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles

Il presente Set Informativo, contenente Dip, Dip Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al potenziale assicurato prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Assicurazione Danni al Veicolo "Auto Sicura Agos 2.0"

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA
MMA IARD S.A., RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Auto Sicura Agos 2.0

Polizza n. 7.149.829

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di un'Assicurazione collettiva alla quale possono liberamente aderire i clienti di Agos Ducato S.p.A. che intendono assicurare il proprio Veicolo privato con portata sino a 35 quintali. La responsabilità civile Auto (R.C.A.) non è inclusa in questa polizza.



Che cosa è assicurato?

Il **PACCHETTO PROMO** include le seguenti garanzie:

- ✓ Furto Totale
- ✓ Incendio totale

Il **PACCHETTO LIGHT** include le seguenti garanzie:

- ✓ Le garanzie del Pacchetto PROMO
- ✓ Furto e Incendio Parziali
- ✓ Ricorso Terzi

Il **PACCHETTO FULL** include le seguenti garanzie:

- ✓ Le garanzie del Pacchetto LIGHT
- ✓ Cristalli
- ✓ Eventi sociopolitici ed Atti vandalici
- ✓ Garanzie accessori
- ✓ Urto con animale selvatici
- ✓ Eventi Naturali

In opzione al **Pacchetto FULL** possono essere sottoscritte anche le garanzie:

- ✓ Mini collisione e Pneumatici
- ✓ Collisione
- ✓ Kasko



Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi:

- ✗ Veicoli di valore superiore a 75.000 € al momento dell'acquisto
- ✗ Veicoli con targa estera, senza targa o con targa prova;
- ✗ Veicoli di società di noleggio e auto senza conducente;
- ✗ Veicoli adibiti ad uso scuola guida o formazione, taxi, VTC o car sharing
- ✗ I veicoli a motore da collezione
- ✗ I veicoli di marca Aston Martin, Bentley, Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Morgan, Maybach, Porsche o Rolls Royce
- ✗ Garanzia responsabilità civile auto (RCA)



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! I danni causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, quando il conducente sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 186-bis (guida sotto l'influenza dell'alcool per i conducenti di età inferiore a 21 anni, per i neopatentati, per i neopatentati e per i conducenti) o 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento e delle successive modifiche;
- ! I danni causati da dolo, colpa grave o negligenza dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Principali limiti:

- ! Le garanzie possono essere soggette a limiti di indennizzo, scoperti e franchigie; queste informazioni sono indicate nel contratto.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:**
 - Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste;
 - Pagare il premio alle date indicate.
- **In corso di validità del contratto:**
 - Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
- **In caso di sinistro:**
 - Fornire denuncia scritta entro tre (3) giorni a AON Advisory and Solutions S.r.l. all'indirizzo mail denuncia.covea@aon.it;
 - Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.



Quando o come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o poliennale.

La modalità di pagamento prevista è mediante contratto di Finanziamento o Leasing del veicolo.

Il premio è già comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalla data di attivazione del contratto di Finanziamento o Leasing del veicolo (come comunicata dal Contraente) o dal momento della consegna del veicolo assicurato se successiva, ed ha efficacia per la durata indicata sul Modulo di Adesione. La singola adesione alla convenzione non è soggetta ad alcun rinnovo automatico.



Come posso disdire la polizza?

L'aderente ha il diritto di recedere dal contratto nei **60 giorni** successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio, con comunicazione tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Agos Ducato S.p.A. Viale Fulvio Testi, 280 - 20126 Milano. La Compagnia, per il tramite del Contraente, provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta.

Inoltre in caso di:

- cessazione del rischio (per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione pubblica circolazione), la Compagnia rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla prima scadenza di rata utile successiva alla data di alienazione del veicolo e la copertura risulta risolta.
- estinzione anticipata del contratto di finanziamento o leasing del veicolo a seguito di danno totale, la Compagnia rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dall'annualità assicurativa successiva alla data dell'evento che ha causato il danno totale
- estinzione anticipata volontaria del contratto di finanziamento o leasing (non a seguito di danno totale), la copertura assicurativa proseguirà fino alla naturale scadenza indicata sul Modulo di adesione, salva diversa indicazione dell'Assicurato espressa al Contraente al momento della richiesta di estinzione anticipata. La Compagnia rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla prima scadenza di rata utile successiva alla data dell'estinzione anticipata del contratto

In tutti i casi sopra indicati, in presenza di contratto di finanziamento/leasing attivo, il rimborso avverrà per il tramite del Contraente.

Assicurazione Danni al Veicolo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



AFFINITY

Prodotto Auto Sicura Agos 2.0 - n. 7.149.829

Edizione 02.2026 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato dalla Società è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2.237.474.310,76 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.619.776.434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2.663 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1.190 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 436% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 175%.

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1.571.066.653,65 euro di cui per riserve 981.439.066,83 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr.). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1.165 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 291 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1.929% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 482%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato ?

Possono essere assicurati i veicoli ad uso privato, nuovi o usati, con targa italiana, e fino a 3,5 q.li (peso complessivo pieno carico) di un valore massimo di 75.000 € acquistati con finanziamento sottoscritto presso AGOS



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono sempre esclusi:

- I danni causati dal conducente non abilitato alla guida secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione dei conducenti titolari di patente scaduta o in attesa di rilascio (che abbiano superato l'esame teorico e pratico), purché la validità di quest'ultima sia confermata entro 3 mesi dalla data dell'incidente.
- I veicoli militari e di pubblica sicurezza;
- I macchinari e le attrezzature per uso industriale;
- I veicoli a motore utilizzati negli aeroporti;
- I veicoli adibiti al trasporto medicalizzato di persone;
- I danni conseguenti a dolo o negligenza grave
- I danni derivanti dalla partecipazione ad eventi o competizioni sportive
- I danni causati da appropriazione indebita;
- I danni causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in generale, quando non è stata sottoscritta la Garanzia Eventi Naturali;
- I sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- I danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento garantito;
- I sinistri conseguenti a circolazione su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale;
- I danni consequenziali ovvero quei danni, sia materiali che non materiali, che si verificano per effetto dell'evento assicurato.
- I rischi atomici (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

Limitatamente alle Garanzie INCENDIO E FURTO sono esclusi i danni:

- Causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario;
- Causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

Limitatamente alla Garanzia ROTTURA CRISTALLI sono esclusi i seguenti danni:

- Le rigature e segnature;
- I danni conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
- I danni conseguenti ad Eventi naturali o sociopolitici e Atti Vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko;
- I danni connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli;
- I danni causati da caduta di neve, tegole o grandine.

Limitatamente alla Garanzia VANDALISMO ED EVENTI SOCIOPOLITICI sono esclusi i danni:

- Causati da terzo identificato;
- Causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- Riconducibili alla Garanzia Kasko e quindi derivanti dall'uso del Veicolo.

Limitatamente alla Garanzia EVENTI NATURALI, non sono coperti gli eventi atmosferici non verificabili su più entità, né documentabili.

Limitatamente alla Garanzia PNEUMATICI sono esclusi i seguenti danni:

- I danni derivanti dall'uso del pneumatico (usura, rottura anomala e simili);
- I danni derivanti dal gonfiaggio eccessivo di pneumatici non conformi alle linee guida tecniche del produttore;
- I danni derivanti dovuti alla frenata o al sovraccarico del veicolo;
- Il danno estetico al pneumatico;
- I danni derivanti dal montaggio non conforme alla carta di circolazione o montaggio o smontaggio non corretto;
- I pneumatici coperti dal fabbricante o produttore, o che vengono richiamati a causa di un difetto di fabbricazione;
- I pneumatici con un battistrada inferiore a 4 mm o sono stati riparati;
- I danni causati dal pneumatico in seguito allo smontaggio/montaggio del cerchio.

Limitatamente alle Garanzie MINI-COLLISIONE, COLLISIONE e KASKO sono esclusi i danni:

- Causati da terzo identificato;
- Causati da merci o animali trasportati sul veicolo a motore;
- Causati da carico e scarico, traino attivo o passivo, spinta, guida fuoristrada, ecc.
- Alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) o agli arredi interni del veicolo;
- Causati da merci o animali trasportati sul veicolo a motore;

	- Derivanti dalla circolazione su strade non specificamente destinate all'uso del veicolo (ad esempio mulattiere, strade di campagna o di montagna) o dall'uso del veicolo in modo non specificato nel documento di circolazione. - Non correlati ad altri danni risarcibili.
	Ci sono limiti di copertura?
Ci sono limiti di copertura a seconda delle garanzie sottoscritte. I limiti di copertura sono indicati nel contratto di assicurazione dato all'Assicurato alla sottoscrizione della Polizza.	
	A chi è rivolto questo prodotto?
Questo prodotto è rivolto all'acquirente di un veicolo eligibile finanziato da AGOS	
	Quali costi devo sostenere?
L'importo corrisposto include le commissioni percepite dal contraente pari al 51% del premio imponibile e le spese di gestione pari al 5% del premio imponibile, che rimangono a carico dell'assicurato.	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere inoltrati tramite : - telefono: 02.87.232314 - posta elettronica: denuncia.covea@aon.it La Società risponderà entro quaranta cinque (45) giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi: - all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it. - all'ACPR (<i>Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution</i>) – Direction du contrôle des pratiques commerciales – 75436 Paris Cedex 09 (Francia), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società dovrà essere allegato alla richiesta.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	È possibile presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (si veda sotto: Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie - Risoluzioni delle liti transfrontaliere).
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato. È la facoltà dell'Assicurato a ricorrere ad un arbitrato per risolvere controversie allo scopo di determinare l'ammontare del danno. Risoluzioni delle liti transfrontaliere L'Assicurato può: - presentare reclamo all'Ivass direttamente; - presentare ricorso al sistema alternativo di risoluzione extragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET a cui l'assicuratore è affiliato (per un assicuratore francese, "La médiation de l'assurance", accedendo al sito internet (www.mediation-assurance.org); l'indirizzo e-mail è: le.mediateur@mediation-assurance.org). Tutte le informazioni necessarie chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET sono disponibili sul sito: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposto applicabile alla Polizza: 13,5 %
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	

Diritto all'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n.193 e dai relativi decreti attuativi non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.covea-affinity.com/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n.193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità dell'Aderente/Assicurato. L'impresa ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'Aderente/Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato o grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Auto Sicura Agos 2.0 - Polizza N° 7.149.829

SOMMARIO

GLOSSARIO	1
NORME GENERALI	2
ART. 1 FINALITA DEL CONTRATTO	2
ART. 2 MODALITÀ PER RENDERE OPERATIVA L'ASSICURAZIONE	2
ART. 3 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE	2
ART. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO	2
ART. 5 CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE	2
Art. 6 DIRITTO DI RIPENSAMENTO	3
ART. 7 SOTTOSCRIZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI	3
ART. 8 FIRMA DIGITALE	3
ART. 9 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	3
ART. 10 ESTENSIONE TERRITORIALE	3
ART. 11 FORO COMPETENTE	3
ART. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	3
ART. 13 ONERI FISCALI	3
ART. 14 CLAUSOLA DI DELEGA	3
ART. 15 RISOLUZIONE	4
ART. 16 RECLAMO	4
VEICOLI ASSICURABILI	5
ART. 17 VEICOLI ASSICURABILI	5
GARANZIE DISPONIBILI	6
ART. 18 GARANZIE INCENDIO E FURTO TOTALE DEL PACCHETTO PROMO	6
A - Oggetto dell'Assicurazione	6
B - Esclusioni specifiche a questa garanzia	6
C - Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato	6
ART. 19 GARANZIE INCENDIO E FURTO DEGLI ALTRI PACCHETTI	7
A - Oggetto dell'Assicurazione	7
B - Esclusioni specifiche a questa garanzia	7
C - Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato	7
ART. 20 GARANZIA RICORSO TERZI	8
A - Oggetto dell'Assicurazione	8
B - Esclusioni specifiche a questa garanzia	8
C - Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato	8
ART. 21 GARANZIA ROTTURA CRISTALLI	8
A - Oggetto dell'Assicurazione	8
B - Esclusioni specifiche a questa garanzia	8
C - Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato	8
ART. 22 GARANZIA VANDALISMO ED EVENTI SOCIOPOLITICI	8
A - Oggetto dell'Assicurazione	8
B - Esclusioni specifiche a questa garanzia	8
C - Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato	9
ART. 23 GARANZIE ACCESSORIE	9
A - Oggetto dell'Assicurazione	9
B - Esclusioni specifiche a questa garanzia	9
C - Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato	9
ART. 24 GARANZIA URTO CON ANIMALI SELVATICI	10
A - Oggetto dell'Assicurazione	10
B - Esclusioni specifiche a questa garanzia	10
C - Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato	10

ART. 25	GARANZIA EVENTI NATURALI	10
A - Oggetto dell'Assicurazione		10
B - Esclusioni specifiche a questa garanzia.....		10
C - Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato		10
ART. 26	GARANZIA MINI-COLLISIONE	11
A - Oggetto dell'Assicurazione		11
La Società indennizza i danni materiali direttamente subiti dal veicolo assicurato causati da collisione avvenuta con un veicolo identificato, non coperto da RCA, se l'incidente viene regolarmente verbalizzato dalle Autorità competenti intervenute sul luogo del Sinistro e nel verbale risulti censito il veicolo non assicurato.		11
In caso di risarcimento del danno, l'assicurato o altro avente diritto dovrà dichiarare disurrogare nei propri diritti la società nei confronti dei responsabili civili, dei loro condebitori solidali e del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.		11
Se la Collisione con un Veicoli identificato non coperto da RCA, non viene regolarmente verbalizzata dalle Autorità competenti intervenute sul luogo del Sinistro, la società rimborsa solo la Franchigia applicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada sul danno liquidato all'Assicurato.		11
B - Esclusioni specifiche a questa garanzia.....		11
C - Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato		11
ART. 27	GARANZIA PNEUMATICI.....	11
A - Oggetto dell'Assicurazione		11
B - Esclusioni.....		11
C - Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato		11
ART. 28	GARANZIA COLLISIONE	12
A - Oggetto dell'Assicurazione		12
B - Esclusioni specifiche a questa garanzia.....		12
C - Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato		12
ART. 29	GARANZIA KASKO.....	12
A - Oggetto dell'Assicurazione		12
B – Esclusioni specifiche a questa garanzia.....		12
C - Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato		12
ART.30	ESCLUSIONI GENERALI	12
SCOPERTI e FRANCHIGIE		13
ART. 31	SCOPERTI E FRANCHIGIE	13
CALCOLO DEL PREMIO		15
Art. 32	COME SI DETERMINA IL PREMIO.....	15
IN CASO DI SINISTRO.....		15
ART. 33	DENUNCIA DEL SINISTRO	15
ART. 34	OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	16
ART. 35	DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO.....	16
A.	Perdita totale del Veicolo	16
B.	Danni parziali	17
C.	Termini di pagamento	17
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI		17
ART. 36	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	17
A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?		17
Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?		18
Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?		18
Quali sono i diritti di cui disponete?.....		18

GLOSSARIO

I termini che nel presente Contratto sono indicati con la lettera maiuscola assumono il significato di seguito riportato:

A

Accessori: Le apparecchiature/installazioni aggiuntive rispetto alla dotazione del Veicolo fornita dalla Casa Costruttrice. Tali "accessori" devono essere stabilmente installati sul veicolo e da esso non amovibili (esclusa comunque ogni loro parte amovibile). Gli accessori sono garantiti a condizione che il loro valore rientri nel capitale assicurato. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la presenza di tali accessori deve essere comprovata da apposita documentazione.

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso la Società può richiedere l'adeguamento del premio o re-cedere dal contratto.

Assicurato (o "Aderente"): la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: ovvero la Polizza collettiva n. 7.149.829

Autocarro: il veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali.

Autovettura: il veicolo destinato al trasporto di persone, che ha al massimo 9 posti, compreso quello del conducente.

B

Broker: Aon Reinsurance S.p.A.

C

Carenza: Periodo che intercorre fra la data di decorrenza della polizza e l'effettiva possibilità di utilizzare la copertura.

Centro Assistenza Clienti: Aon Advisory and Solutions S.r.l.

Centro/Rete convenzionata: l'officina/carrozzeria della rete del Contraente o l'officina/carrozzeria convenzionata con la Compagnia.

Conducente: la persona fisica che è alla guida del veicolo assicurato con il consenso del proprietario.

Contraente (o "Sottoscrittore"): Agos Ducato S.p.a., società che stipula la polizza collettiva in qualità di Contraente e la offre ai propri Clienti sottoscrittori di un Finanziamento o Leasing per l'acquisto di un veicolo.

D

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Danno totale: il danno d'importo uguale o superiore al 80% del valore del Veicolo al momento del Sinistro.

Danno previsto dalla Polizza: un evento dannoso per il quale la Società presta la Garanzia assicurativa.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Disdetta: atto con cui il Contraente o la Società comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

E

Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dall'articolo 186 del Nuovo Codice della Strada. Per la garanzia Infortuni del Conducente è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Eurotax: pubblicazione dell'editoriale Sanguinetti per la determinazione del valore dei veicoli nuovi ed usati.

F

Firma digitale: particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Franchigia: Cifra fissa espressa in Euro (€), che rimane a carico dell'Assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno.

Furto totale: danni causati al veicolo dai ladri durante il furto o il tentativo di furto, nonché i danni causati al veicolo rubato a seguito del suo utilizzo non autorizzato.

Furto parziale: furto di parti del veicolo fissate in modo permanente o danni causati a parti del veicolo da tale furto; sono inoltre coperti i danni derivanti dal tentativo di furto di oggetti non assicurati collocati all'interno del veicolo.

G

Garanzia: la prestazione dovuta in caso di Sinistro.

Gestore: società a cui la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri: Aon Advisory and Solutions S.r.l.

Guasto: il danno subito dal Veicolo per difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al Guasto la mancanza o l'errore di carburante.

Guasto Immobilizzante: danno materiale diretto (non derivante direttamente da usura del Veicolo) subito dal Veicolo che ne comporta l'arresto forzato e richiama l'attivazione della garanzia Assistenza stradale.

I

Incendio: la combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Incidente: l'evento occorso al Veicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni al Veicolo stesso.

Indennizzo / Risarcimento: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di Sinistro.

Intermediario: Aon Reinsurance S.p.A.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

M

Massimale: somma fino alla concorrenza della quale la garanzia e/o la prestazione prevista viene prestata.

Modulo di adesione: il documento che riporta:

- i dati anagrafici dell'Assicurato;
- i dati identificativi del Veicolo;
- il valore assicurato;
- le garanzie selezionate;
- il Premio di assicurazione;
- la sottoscrizione dell'Aderente.

P

Polizza: i documenti che comprovano la Polizza di assicurazione, costituiti dal Documento Informativo Precontrattuale, dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo e dalle Condizioni di Assicurazione emessi in applicazione alla Polizza collettiva n. 7.149.829 stipulata con la Società, le cui condizioni sono contenute nel presente Set Informativo.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta, comprensiva di imposte, provvigioni ed eventuali oneri di legge. Tale somma viene riportata sul Modulo di adesione firmato dall'Aderente. L'Aderente al momento dell'adesione provvederà a rimborsare quanto versato dal Contraente in un'unica soluzione e per l'intera durata della copertura prescelta.

R

Rapina: la sottrazione alla persona che le detiene di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia

Relitto: il Veicolo con danni pari o superiori al 80% del valore dell'Veicolo al momento del Sinistro.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

S

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Aderente.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: MMA IARD S.A. (Delegataria) e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione.

T

Tecnica a freddo (altrimenti detta tecnica con tirabolli): tecnica di riparazione dei danni causati dalla grandine effettuata tramite utilizzo di appositi strumenti che consentono di raddrizzare le ammaccature senza la necessità di verniciare le parti riparate.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell'Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione della Polizza tra le dette Parti.

Tecnica Mista: tecnica di riparazione dei danni causati dalla grandine effettuata utilizzando sia tecnica a freddo che tecnica a caldo.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al Contratto di Assicurazione, definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.

V

Valore Assicurato: il prezzo di acquisto del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione.

Valore Commerciale: il valore del Veicolo riportato su Eurotax Giallo.

Veicolo/Autoveicolo: autovettura o autocarro fino a 35 quintali, con targa italiana, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Si considerano parte integrante del veicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fono-audio-visivi e l'impianto antifurto) installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dal Concessionario, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.

Veicolo/Autoveicolo d'occasione: autoveicolo o autocarro fino a 35 quintali con targa italiana acquistato usato.

Veicolo Elettrico: mezzo di trasporto che utilizza per il suo funzionamento un sistema a propulsione elettrica generalmente alimentato con batterie ricaricabili, ma che può essere anche collegato ad un sistema di alimentazione tramite reti aeree con fili sospesi, binari o fasce di alimentazione.

NORME GENERALI

ART. 1 FINALITA DEL CONTRATTO

Le prestazioni assicurative sono erogate nell'ambito di un'Assicurazione in forma collettiva stipulata tra la Società e il Contraente, a cui possono liberamente aderire i clienti di quest'ultimo.

Per aderire alla copertura assicurativa è necessario prendere preliminarmente visione dell'Informativa precontrattuale, comprensiva delle Condizioni di Assicurazione, della formula assicurativa più idonea alle proprie esigenze assicurative.

Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite AGOS DUCATO un Contratto di Finanziamento per l'acquisto di un Veicolo ad uso privato, nuovo o usato.

ART. 2 MODALITÀ PER RENDERE OPERATIVA L'ASSICURAZIONE

L'Aderente, dopo aver preso visione dell'Informativa precontrattuale e delle Condizioni Generali di Assicurazione e avere scelto il programma assicurativo, potrà aderire ad esso sottoscrivendo il Modulo di Adesione. Il Premio viene corrisposto in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative ed è versato dal Contraente alla Compagnia in nome e per conto dell'Aderente.

ART. 3 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE

La copertura ha effetto dalla data di attivazione del contratto di Finanziamento o Leasing del veicolo, (come comunicata dal Contraente), o dal momento della consegna del veicolo assicurato se successiva ed ha efficacia per la durata indicata sul Modulo di Adesione.

Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza.

La durata minima non può essere inferiore a dodici (12) mesi, nè superiore:

- Ai sessanta (60) mesi per i Pack Promo, Light, Full (solo) e Full con opzione mini-collisione e pneumatici
- Ai cento venti (120) mesi per i Pack Full con opzione Collisione e Pack Full con opzione Kasko

ART. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio verrà pagato dal Contraente alla Compagnia in via anticipata per tutta la durata della copertura. Il premio prevede dei coefficienti di durata legati alla svalutazione del veicolo, pertanto, in caso di durata poliennale, il premio per le annualità successive avrà un peso minore rispetto all'importo complessivo.

ART. 5 CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

La risoluzione anticipata delle coperture assicurative è prevista nei seguenti casi di cessazione del rischio: vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del Veicolo assicurato.

In questo caso è necessario:

- informare dell'evento Agos Ducato S.p.A. con comunicazione scritta;
- consegnare – unitamente alla predetta comunicazione - la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del Veicolo).

Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di Furto del Veicolo.

In caso di:

- cessazione del rischio (per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione pubblica circolazione), la Compagnia rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla prima scadenza di rata utile successiva alla data di alienazione del veicolo e la copertura risulta risolta.
- estinzione anticipata del contratto di finanziamento o leasing del veicolo a seguito di danno totale, la Compagnia rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dall'annualità assicurativa successiva alla data dell'evento che ha causato il danno totale
- estinzione anticipata volontaria del contratto di finanziamento o leasing (non a seguito di danno totale), la copertura assicurativa proseguirà fino alla naturale scadenza indicata sul Modulo di adesione, salva diversa indicazione dell'Assicurato espressa al Contraente al momento della richiesta di estinzione anticipata. La Compagnia rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla prima scadenza di rata utile successiva alla data dell'estinzione anticipata del contratto

Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle coperture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve essere inviata a: Agos Ducato S.p.A.

In tutti i casi sopra indicati, in presenza di contratto di finanziamento/leasing attivo, il rimborso avverrà per il tramite del Contraente.

Art. 6 DIRITTO DI RIPENSAMENTO

L'aderente ha il diritto di recedere dal contratto nei 60 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio.

La richiesta di recesso deve essere inoltrata tramite comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. a Agos Ducato S.p.A. Viale Fulvio Testi, 280 - 20126 Milano.

Alla ricezione di tale richiesta la Compagnia, per il tramite del Contraente, provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta.

ART. 7 SOTTOSCRIZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 8 FIRMA DIGITALE

L'adesione dell'Aderente al contratto può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Nel caso in cui, quindi, il contratto sia stipulato utilizzando la Firma Digitale, la Polizza e tutti i documenti ad essa connessi, che ne formano parte integrante e sostanziale, potranno essere rappresentati da documenti informatici salvabili su supporto elettronico e l'Aderente autorizza la loro ricezione tramite posta elettronica o altre forme di comunicazioni a distanza.

Resta inteso che in caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Compagnia potranno essere opponibili all'Aderente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative.

ART. 9 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato si impegna a comunicare alla Compagnia ogni circostanza che produca una diminuzione o aggravamento del rischio successiva alla sottoscrizione della Polizza, incluse le variazioni del luogo di Residenza o sede legale del Proprietario del Veicolo. Fatti salvi gli altri diritti previsti dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, in caso di Sinistro verificatosi successivamente alla comunicazione di variazione del luogo di residenza o sede legale del Proprietario, si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie (di cui all'art.31) previsti per il luogo di residenza o di sede al momento del Sinistro.

ART. 10 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione "Auto Sicura Agos 2.0" opera in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione Europea e di Andorra, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Israele, Islanda, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Nord Macedonia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina. La copertura per i paesi dell'Azerbaigian, di Cipro e della Serbia è limitata ai territori sotto il controllo dei rispettivi governi.

ART. 11 FORO COMPETENTE

Il foro competente per le controversie derivanti dal Contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Aderente.

ART. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.

ART. 13 ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al Premio, alla Polizza e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Aderente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. L'imposta è pari al 13,50% del premio, di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-Racket.

ART. 14 CLAUSOLA DI DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società MMA IARD S.A. designata quale coassicratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicratrice. Questa ultima

sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Aderente in dipendenza della Polizza e della liquidazione dei sinistri.

L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

- MMA IARD SA (delegataria): 99,9 %
- MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1 %

Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.

ART. 15 RISOLUZIONE

È possibile annullare l'iscrizione per i motivi descritti di seguito:

- Per posta scrivendo a: Agos Ducato S.p.A. Viale Fulvio Testi, 280 - 20126 Milano
- Tramite mail all'indirizzo: info.automotive@aon.com
- Tramite una dichiarazione presentata alla sede legale o al rappresentante dell'Assicuratore
- Con atto extragiudiziale;
- Se l'Assicuratore propone di concludere il Contratto con un mezzo di comunicazione a distanza, con lo stesso mezzo di comunicazione.

In ogni caso, la Società confermerà il ricevimento della comunicazione di recesso per iscritto, via e-mail o per posta, all'ultimo indirizzo conosciuto dell'Assicurato.

È possibile annullare l'iscrizione in caso di:

- cessazione del rischio (per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione pubblica circolazione), la Compagnia rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla prima scadenza di rata utile successiva alla data di alienazione del veicolo e la copertura risulta risolta.
- estinzione anticipata del contratto di finanziamento o leasing del veicolo a seguito di danno totale, la Compagnia rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dall'annualità assicurativa successiva alla data dell'evento che ha causato il danno totale
- estinzione anticipata volontaria del contratto di finanziamento o leasing (non a seguito di danno totale), la copertura assicurativa proseguirà fino alla naturale scadenza indicata sul Modulo di adesione, salva diversa indicazione dell'Assicurato espressa al Contraente al momento della richiesta di estinzione anticipata. La Compagnia rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla prima scadenza di rata utile successiva alla data dell'estinzione anticipata del contratto

In tutti i casi sopra indicati, in presenza di contratto di finanziamento/leasing attivo, il rimborso avverrà per il tramite del Contraente.

Inoltre, le garanzie assicurative non sono trasferibili su altro veicolo o su altra persona fisica o giuridica o in caso di trasferimento della residenza dell'assicurato all'estero, fatto salvo i casi di vendita tra coniugi, familiari appartenenti allo stesso nucleo familiare con medesima residenza, conviventi *more uxorio*, eredi legittimi o testamentari e amministratori delle ditte assicurate.

ART. 16 RECLAMO

- Reclamo

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti:

Se L'Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante la gestione dei Sinistri, deve fare riferimento ai seguenti recapiti: poste elettroniche : denuncia.covea@aon.it

La Compagnia risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se l'Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale deve fare riferimento ai seguenti recapiti : poste elettronica : info.automotive@aon.com

La Compagnia risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma | Fax 06.42133.206 | PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it nei seguenti casi:

- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito, nonché quelli ai quali non sia stato fornito riscontro nei termini sopraindicati, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto);

- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi.
- Il reclamante potrà presentare reclamo all'IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito www.ivass.it, avendo cura di indicare i seguenti elementi:
 - nome, cognome e domicilio del reclamante;
 - soggetto o soggetti di cui si lamenta l'operato;
 - descrizione dei motivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa;
 - documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore o dall'Intermediario.

- Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

PRIMA DI RIVOLGERSI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, è possibile ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione civile

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98), La mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.

Procedura FIN-NET per Risoluzioni delle liti transfrontalieri.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, l'Assicurato può:

- presentare reclamo all'Ivass direttamente come indicato sopra;
- presentare ricorso al sistema alternativo di risoluzione extragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET a cui l'assicuratore è affiliato (ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy 6 novembre, 2024, n. 215) "La médiation de l'assurance" (di seguito "Istituto" accedendo al sito internet <https://www.mediation-assurance.org/> l'indirizzo e-mail è: le.mediateur@mediation-assurance.org). Tutte le informazioni necessarie chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET sono disponibili sul sito: <https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-disp>

L'assicurato è tenuto a manifestare la propria insoddisfazione alla Compagnia e/o all'Intermediario ai recapiti sopra indicati. Successivamente dovrà compilare il questionario predisposto sul sito dell'Istituto al fine di verificare l'ammissibilità della controversia. Qualora risultino soddisfatte le condizioni per la trasmissione dell'istanza all'Istituto la richiesta potrà essere inoltrata tramite il sito internet dell'Istituto o mediante invio postale. La richiesta dovrà comprendere:

- una relazione riepilogativa della controversia, contenente i dati di contatto del reclamante, l'indicazione della natura della controversia, il nominativo dell'impresa di assicurazione, la tipologia di contratto coinvolto e le richieste del reclamante;
- la posizione formalmente assunta dall'impresa di assicurazione e/o dall'intermediario;
- la copia dei contratti e documentazione rilevante ai fini dell'istruttoria.

Il procedimento si conclude con una proposta di risoluzione della questione. In caso di disaccordo, l'Assicurato potrà adire l'Autorità giudiziaria.

VEICOLI ASSICURABILI

ART. 17 VEICOLI ASSICURABILI

Sono assicurabili gli autoveicoli con massa complessi fino a 3,5 tonnellate con targa italiana nuovi, usati o ricondizionati, alimentati da Benzina, Diesel, Elettrica o Ibrido, fino al 10° anno successivo alla data di prima immatricolazione;

Non sono assicurabili i Veicoli:

- I veicoli di valore superiore a 75.000 € al momento dell'acquisto
- I veicoli con targa estera, senza targa o con targa prova;
- I veicoli di società di noleggio e auto senza conducente;
- I veicoli adibiti ad uso scuola guida o formazione, taxi, VTC o car sharing
- I veicoli a motore da collezione
- I veicoli di marca Aston Martin, Bentley, Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Morgan, Maybach, Porsche o Rolls Royce

GARANZIE DISPONIBILI

GARANZIE	Pacchetto LIGHT	Pacchetto FULL	Pacchetto PROMO
• Furto e Incendio Totale	✓	✓	✓
• Furto e Incendio Parziale	✓	✓	x
• Ricorso terzi	✓	✓	x
• Rottura cristalli	x	✓	x
• Vandalismo ed eventi sociopolitici	x	✓	x
• Garanzie accessorie	x	✓	x
• Urto con animali selvatici	x	✓	x
• Eventi naturali	x	✓	x
OPZIONI			
• Mini-collisione e Pneumatici	x	✓	x
• Collisione	x	✓	x
• Kasko	x	✓	x

ART. 18 GARANZIE INCENDIO E FURTO TOTALE DEL PACCHETTO PROMO

A - Oggetto dell'Assicurazione

Beni assicurati

L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- veicolo chiuso a chiave;
- parti di ricambio;
- cavo di ricarica, limitatamente ai veicoli elettrici;
- tessera ricarica, limitatamente ai veicoli elettrici;
- accessori e optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice, singolarmente richiamati in polizza e presenti nella fattura di acquisto ad esclusione dei frontalini rimovibili.

Eventi assicurati

Gli eventi assicurati sono:

- Furto totale (sono coperti i danni causati al veicolo dai ladri durante il furto o il tentativo di furto, nonché i danni causati al veicolo rubato a seguito del suo utilizzo non autorizzato)
- Incendio totale (sono coperti i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di incendio totale, nonché i danni derivanti da esplosione, scoppio, compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se alimentato da gas liquido o metano, e/o dall'azione del fulmine).

B - Esclusioni specifiche a questa garanzia

Oltre le esclusioni descritte all'articolo "Esclusioni Generali" qui sotto, sono anche esclusi i danni:

- Causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario;
- Causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

C – Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato

Indennizzo:

- Valore a nuovo 6 mesi se riacquisto (con o senza finanziamento) nella rete AGOS
- Al di là di questo periodo l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale del veicolo, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro.

Scoperto:

- In caso di riacquisto con finanziamento AGOS:
 - Zone 1 a 4: € 0
 - Zona 5: 15% del valore del danno
- Altrimenti:
 - Zone 1 a 4: 20% del valore del danno
 - Zona 5: 30% del valore del danno

ART. 19 **GARANZIE INCENDIO E FURTO DEGLI ALTRI PACCHETTI**

A - Oggetto dell'Assicurazione

Beni assicurati

L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- veicolo chiuso a chiave;
- parti di ricambio;
- cavo di ricarica, limitatamente ai veicoli elettrici;
- tessera ricarica, limitatamente ai veicoli elettrici;
- accessori e optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice, singolarmente richiamati in polizza e presenti nella fattura di acquisto ad esclusione dei frontalini rimovibili.

Eventi assicurati

Gli eventi assicurati sono:

- **Furto totale** (sono coperti i danni causati al veicolo dai ladri durante il furto o il tentativo di furto, nonché i danni causati al veicolo rubato a seguito del suo utilizzo non autorizzato).
- **Furto parziale** (è coperto il furto di parti del veicolo fissate in modo permanente o danni causati a parti del veicolo da tale furto. Sono inoltre coperti i danni derivanti dal tentativo di furto di oggetti non assicurati collocati all'interno del veicolo)
- **Incendio totale** (sono coperti i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di incendio totale, nonché i danni derivanti da esplosione, scoppio, compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se alimentato da gas liquido o metano, e/o dall'azione del fulmine)
- **Incendio parziale** (sono coperti i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di incendio parziale, nonché i danni derivanti da esplosione, scoppio, compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se alimentato da gas liquido o metano, e/o dall'azione del fulmine).

B - Esclusioni specifiche a questa garanzia

Oltre le esclusioni descritte all'articolo "Esclusioni Generali" qui sotto, sono anche esclusi i danni:

- **Causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario;**
- **Causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.**

C - Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato

Indennizzo:

- **Nel caso di un riacquisto nella rete AGOS** (con o senza finanziamento):
 - Valore a nuovo 24 mesi
 - Al di là di questo periodo l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale del veicolo, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro
- **Altrimenti:**
 - Valore a nuovo 6 mesi se riacquisto (con o senza finanziamento) nella rete AGOS, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro.
 - Al di là di questo periodo l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale del veicolo, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro

Scoperto Furto o Incendio Totale:

- **In caso di riacquisto con finanziamento AGOS:**
 - Zone 1 a 4: € 0
 - Zona 5: 15% del valore del danno
- **Altrimenti:**
 - Zone 1 a 4: 20% del valore del danno
 - Zona 5: 30% del valore del danno

Scoperto Furto o Incendio Parziale:

- Zone 1 a 4: 10% del valore del danno, con un minimo di € 250
- Zona 5: 20% del valore del danno, con un minimo di € 500

ART. 20 GARANZIA RICORSO TERZI

A - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia risponde dei danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall'incendio del Veicolo assicurato sino alla concorrenza di € 50.000,00 per Sinistro.

Tale estensione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi stipulata ai sensi del Codice delle Assicurazioni.

B - Esclusioni specifiche a questa garanzia

Oltre le esclusioni descritte all'articolo "Esclusioni Generali" qui sotto, sono comunque esclusi i danni causati da scoppio non seguito da incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell'Aderente, del conducente o dei trasportati o che in generale si trovano all'interno del Veicolo.

La Compagnia, pertanto, nei casi di responsabilità dell'Aderente in conseguenza dell'evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza della somma assicurata.

C - Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato

La garanzia Ricorso Terzi da Incendio non prevede alcuno scoperto a carico dell'Assicurato.

ART. 21 GARANZIA ROTTURA CRISTALLI

A - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale per la rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tettucci) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi. L'Assicurazione comprende le spese di installazione dei nuovi cristalli o, nel caso di screpolature, le spese sostenute per la riparazione.

B - Esclusioni specifiche a questa garanzia

Oltre le esclusioni descritte all'articolo "Esclusioni Generali" qui sotto, sono anche esclusi i danni:

- **Le rigature e segnature;**
- **I danni conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;**
- **I danni conseguenti ad Eventi naturali o sociopolitici e Atti Vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko;**
- **I danni connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli;**
- **I danni causati da caduta di neve, tegole o grandine.**

C - Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato

Indennizzo:

- Limite di 1.000 € per anno assicurativo

Franchigia: 100 € per evento

ART. 22 GARANZIA VANDALISMO ED EVENTI SOCIOPOLITICI

A - Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alle Garanzie Incendio e Furto, l'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario

L'Assicurazione è estesa anche agli eventuali accessori ed optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice e presenti nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini estraibili.

B - Esclusioni specifiche a questa garanzia

Oltre le esclusioni descritte all'articolo "Esclusioni Generali" qui sotto, sono anche esclusi i danni:

- **Causati da terzo identificato;**
- **Causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;**
- **Riconducibili alla Garanzia Kasko e quindi derivanti dall'uso del Veicolo**

C - Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato

Indennizzo:

- Nel caso di un riacquisto nella rete AGOS (con o senza finanziamento):
 - Valore a nuovo 24 mesi
 - Al di là di questo periodo l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale del veicolo, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro
- Altrimenti:
 - Valore a nuovo 6 mesi se riacquisto (con o senza finanziamento) nella rete AGOS, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro.
 - Al di là di questo periodo l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale del veicolo, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro

Scoperto: 10% del valore del danno, con un minimo di € 500

ART. 23 GARANZIE ACCESSORIE

A - Oggetto dell'Assicurazione

Rimborso delle spese di immatricolazione:

In caso di furto totale o incendio totale, rimborso delle spese di immatricolazione al momento dell'acquisto del veicolo assicurato e della tassa di proprietà non utilizzata.

Veicolo sostitutivo:

In caso di Furto totale o Incendio totale con riacquisto e stipula di un nuovo finanziamento: rimborso, su presentazione della fattura, del veicolo sostitutivo per un massimo di 30 giorni.

Spese di Rimozione, custodia, traino e parcheggio del veicolo:

Spese di parcheggio, deposito e rimorchio sostenute per la sosta o il deposito dell'autoveicolo disposto dalle Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o con scasso.

Taxi: Rimborso delle spese di taxi in caso di furto totale o incendio totale.

Protezione della patente di guida:

In caso di furto senza ritrovamento dell'Autoveicolo o di distruzione della patente in caso di Danno Totale coperto dall'Assicurazione, la Compagnia rimborserà le spese di riemissione della patente.

Costo della sostituzione delle chiavi del veicolo in seguito a smarrimento/furto:

Il costo della sostituzione delle chiavi del veicolo in caso di smarrimento o furto (i dispositivi elettronici per l'apertura e la chiusura delle porte sono equiparati alle chiavi).

Furto del bagaglio:

In caso di furto totale o rapina, senza che il veicolo venga recuperato, la compagnia rimborserà il valore del bagaglio o della merce rubata con il veicolo (escluso il denaro contante), comprovato da regolare scontrino o altra prova di acquisto. Il veicolo non deve essere trasportato a titolo oneroso e la merce deve essere custodita nel bagagliaio del veicolo, dotato di carrozzeria rigida con porte chiuse e finestrini alzati.

B - Esclusioni specifiche a questa garanzia

Non ci sono esclusioni specifiche, si applicano solo le esclusioni descritte all'articolo "Esclusioni Generali".

C - Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato

Rimborso delle spese di immatricolazione:

Indennizzo massimo 520 € per sinistro e per anno di assicurazione

Veicolo sostitutivo:

Auto sostitutiva per un massimo di 30 giorni.

Spese di Rimozione, custodia, traino e parcheggio del veicolo:

Indennizzo massimo 160 € per sinistro e per anno assicurativo

Taxi:

Indennizzo massimo 80 € per sinistro

Protezione della patente di guida:

Indennizzo massimo 260 € per sinistro e per anno assicurativo

Costo della sostituzione delle chiavi del veicolo in seguito a smarrimento/furto:

Indennizzo massimo 160 € per sinistro e per anno assicurativo

Furto del bagaglio:

Indennizzo massimo 260 € per sinistro e per anno assicurativo

ART. 24 GARANZIA URTO CON ANIMALI SELVATICI**A - Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico.

B - Esclusioni specifiche a questa garanzia

Non ci sono esclusioni specifiche, si applicano solo le esclusioni descritte all'articolo "Esclusioni Generali".

C - Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato**Indennizzo:**

- Nel caso di un riacquisto nella rete AGOS (con o senza finanziamento):
 - Valore a nuovo 24 mesi
 - Al di là di questo periodo l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale del veicolo, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro
- Altrimenti:
 - Valore a nuovo 6 mesi se riacquisto (con o senza finanziamento) nella rete AGOS, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro.
 - Al di là di questo periodo l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale del veicolo, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro

Scoperto: 10% del valore del danno, con un minimo di € 750

ART. 25 GARANZIA EVENTI NATURALI**A - Oggetto dell'Assicurazione**

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla garanzia Incendio e Furto, l'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani;
- alluvioni, inondazioni.

Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi:

- frane e smottamenti del terreno;
- valanghe e slavine.

L'Assicurazione è estesa anche agli eventuali accessori ed optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice e presenti nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini rimovibili.

B - Esclusioni specifiche a questa garanzia

Oltre le esclusioni descritte all'articolo "Esclusioni Generali" qui sotto, questa garanzia non opera se gli eventi naturali non sono riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili

C - Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato**Indennizzo:**

- 10% del valore di acquisto del veicolo
- Indennizzo minimo € 1.000
- Indennizzo massimo € 5.000

Scoperto :

- Zone 1 e 2: 10% del valore del danno, con un minimo di € 500
- Zone 3, 4 e 5: 10% del valore del danno, con un minimo di € 750

ART. 26 GARANZIA MINI-COLLISIONE

A - Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza i danni materiali direttamente subiti dal veicolo assicurato causati da collisione avvenuta con un veicolo identificato, non coperto da RCA, se l'incidente viene regolarmente verbalizzato dalle Autorità competenti intervenute sul luogo del Sinistro e nel verbale risulta censito il veicolo non assicurato.

In caso di risarcimento del danno, l'assicurato o altro avente diritto dovrà dichiarare disurrogare nei propri diritti la società nei confronti dei responsabili civili, dei loro condebitori solidali e del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Se la Collisione con un Veicolo identificato non coperto da RCA, non viene regolarmente verbalizzata dalle Autorità competenti intervenute sul luogo del Sinistro, la società rimborsa solo la Franchigia applicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada sul danno liquidato all'Assicurato.

B - Esclusioni specifiche a questa garanzia

Oltre le esclusioni descritte all'articolo "Esclusioni Generali" qui sotto, sono anche esclusi i danni:

- Causati da terzo identificato;
- Causati da merci o animali trasportati sul veicolo a motore;
- Causati da carico e scarico, traino attivo o passivo, spinta, guida fuoristrada, ecc.
- Alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) o agli arredi interni del veicolo;
- Causati da merci o animali trasportati sul veicolo a motore;
- Derivanti dalla circolazione su strade non specificamente destinate all'uso del veicolo (ad esempio mulattiere, strade di campagna o di montagna) o dall'uso del veicolo in modo non specificato nel documento di circolazione.
- Non correlati ad altri danni risarcibili

C - Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato

Indennizzo massimo: € 750 per sinistro e per anno assicurativo

Scoperto: 15% del valore del danno, con un minimo di € 750

ART. 27 GARANZIA PNEUMATICI

A - Oggetto dell'Assicurazione

Questa garanzia copre la foratura di uno pneumatico del veicolo assicurato.

B - Esclusioni

Oltre le esclusioni descritte all'articolo "Esclusioni Generali" qui sotto, sono anche esclusi i danni:

- I danni derivanti dall'uso del pneumatico (usura, rottura anomala e simili) ;
- I danni derivanti dal gonfiaggio eccessivo di pneumatici non conformi alle linee guida tecniche del produttore;
- I danni derivanti dovuti alla frenata o al sovraccarico del veicolo ;
- Il danno estetico al pneumatico ;
- I danni derivanti dal montaggio non conforme alla carta di circolazione o montaggio o smontaggio non corretto;
- I pneumatici coperti dal fabbricante o produttore, o che vengono richiamati a causa di un difetto di fabbricazione;
- I pneumatici con un battistrada inferiore a 4 mm o sono stati riparati;
- I danni causati dal pneumatico in seguito allo smontaggio/montaggio del cerchio.

C - Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato

Indennizzo :

- Deduzione di 50% del valore di acquisto del pneumatico in caso di riparazione o sostituzione del pneumatico originale o del pneumatico acquistato per sostituire il pneumatico originale
- Massimo € 175 per pneumatico
- Massimo 2 pneumatici per anno di assicurazione
- Massimo 20.000 km all'anno
- Massimo 4 riparazioni e/o sostituzioni nell'arco della durata della polizza (max. 120 mesi)

- Usura superiore a 3 mm il giorno del sinistro

Franchigia o Scoperto: € 0

ART. 28 GARANZIA COLLISIONE

A - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo in conseguenza di uno scontro, dovuto a responsabilità dell'Assicurato, con un altro veicolo identificato. L'Assicurazione opera anche in caso di concorso di colpa.

B - Esclusioni specifiche a questa garanzia

Oltre le esclusioni descritte all'articolo "Esclusioni Generali" qui sotto, sono anche esclusi i danni:

- Causati da terzo identificato;
- Causati da merci o animali trasportati sul veicolo a motore;
- Causati da carico e scarico, traino attivo o passivo, spinta, guida fuoristrada, ecc.
- Alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) o agli arredi interni del veicolo;
- Causati da merci o animali trasportati sul veicolo a motore;
- Derivanti dalla circolazione su strade non specificamente destinate all'uso del veicolo (ad esempio mulattiere, strade di campagna o di montagna) o dall'uso del veicolo in modo non specificato nel documento di circolazione.
- Non correlati ad altri danni risarcibili

C - Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato

Indennizzo: l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale del veicolo, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro.

Scoperto: 15% del valore del danno, con un minimo di € 750

ART. 29 GARANZIA KASKO

A - Oggetto dell'Assicurazione

La Società è tenuta a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di scontro con un altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

B – Esclusioni specifiche a questa garanzia

Oltre le esclusioni descritte all'articolo "Esclusioni Generali" qui sotto, sono anche esclusi i danni:

- Causati da terzo identificato;
- Causati da merci o animali trasportati sul veicolo a motore;
- Causati da carico e scarico, traino attivo o passivo, spinta, guida fuoristrada, ecc.
- Alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) o agli arredi interni del veicolo;
- Causati da merci o animali trasportati sul veicolo a motore;
- Derivanti dalla circolazione su strade non specificamente destinate all'uso del veicolo (ad esempio mulattiere, strade di campagna o di montagna) o dall'uso del veicolo in modo non specificato nel documento di circolazione.
- Non correlati ad altri danni risarcibili

C - Limiti e scoperti a carico dell'Assicurato

Indennizzo: l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale del veicolo, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro.

Scoperto: 15% del valore del danno, con un minimo di € 750

ART.30 ESCLUSIONI GENERALI

In ogni caso, sono esclusi della presente polizza:

- La garanzia responsabilità civile auto (RCA)
- I danni causati dal conducente non abilitato alla guida secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione dei conducenti titolari di patente scaduta o in attesa di rilascio (che abbiano superato l'esame teorico e pratico), purché la validità di quest'ultima sia confermata entro 3 mesi dalla data dell'incidente.
- I veicoli militari e di pubblica sicurezza;
- I macchinari e le attrezzature per uso industriale;
- I veicoli a motore utilizzati negli aeroporti;
- I veicoli adibiti al trasporto medicalizzato di persone;
- I danni conseguenti a dolo o negligenza grave
- I danni derivanti dalla partecipazione ad eventi o competizioni sportive
- I danni causati da appropriazione indebita;
- I danni causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in generale, quando non è stata sottoscritta la Garanzia Eventi Naturali;
- I sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- I danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento garantito;
- I sinistri conseguenti a circolazione su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale;
- I danni consequenziali ovvero quei danni, sia materiali che non materiali, che si verificano per effetto dell'evento assicurato.
- I rischi atomici (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche)

SCOPERTI e FRANCHIGIE

ART. 31 SCOPERTI E FRANCHIGIE

Per quanto riguarda le garanzie del Pacchetto PROMO

Furto e Incendio totali

Indennizzo:

- Valore a nuovo 6 mesi se riacquisto (con o senza finanziamento) nella rete AGOS
- Al di là di questo periodo l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale del veicolo, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro.

Scoperto:

- In caso di riacquisto con finanziamento AGOS:
 - Zone 1 a 4: € 0
 - Zona 5: 15% del valore del danno
- Altrimenti:
 - Zone 1 a 4: 20% del valore del danno
 - Zona 5: 30% del valore del danno

Per quanto riguarda le garanzie degli altri Pacchetti

Furto e Incendio

Indennizzo:

- Nel caso di un riacquisto nella rete AGOS (con o senza finanziamento):
 - Valore a nuovo 24 mesi
 - Al di là di questo periodo l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale del veicolo, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro
- Altrimenti:
 - Valore a nuovo 6 mesi se riacquisto (con o senza finanziamento) nella rete AGOS, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro.
 - Al di là di questo periodo l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale del veicolo, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro

Scoperto Furto o Incendio Totale:

- In caso di riacquisto con finanziamento AGOS:
 - Zone 1 a 4: € 0

	• Zona 5: 15% del valore del danno - Altrimenti: • Zone 1 a 4: 20% del valore del danno • Zona 5: 30% del valore del danno Scoperto Furto o Incendio Parziale: - Zone 1 a 4: 10% del valore del danno, con un minimo di € 250 - Zona 5: 20% del valore del danno, con un minimo di € 500
Rottura cristalli	Indennizzo: - Massimo un sinistro per anno assicurativo - Limite di 1.000 € per anno assicurativo Franchigia: 100 € per evento
Eventi sociopolitici ed Atti vandalici	Indennizzo: - Nel caso di un riacquisto nella rete AGOS (con o senza finanziamento): • Valore a nuovo 24 mesi • Al di là di questo periodo l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale del veicolo, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro - Altrimenti: • Valore a nuovo 6 mesi se riacquisto (con o senza finanziamento) nella rete AGOS, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro. • Al di là di questo periodo l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale del veicolo, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro Scoperto: 10% del valore del danno, con un minimo di € 500
Garanzie accessori	- Rimborso delle spese di immatricolazione: Indennizzo massimo 520 € per sinistro e per anno di assicurazione - Veicolo sostitutivo: auto sostitutiva per un massimo di 30 giorni. - Spese di Rimozione, custodia, traino e parcheggio del veicolo: Indennizzo massimo 160 € per sinistro e per anno assicurativo - Taxi: Indennizzo massimo 80 € per sinistro - Protezione della patente di guida: Indennizzo massimo 160 € per sinistro e per anno assicurativo - Costo della sostituzione delle chiavi del veicolo in seguito a smarrimento/furto: Indennizzo massimo 160 € per sinistro e per anno assicurativo - Furto del bagaglio: Indennizzo massimo 260 € per sinistro e per anno assicurativo
Urto con animali selvatici	Indennizzo: - Nel caso di un riacquisto nella rete AGOS (con o senza finanziamento): • Valore a nuovo 24 mesi • Al di là di questo periodo l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale del veicolo, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro - Altrimenti: • Valore a nuovo 6 mesi se riacquisto (con o senza finanziamento) nella rete AGOS, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro. • Al di là di questo periodo l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale del veicolo, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro Scoperto: 10% del valore del danno, con un minimo di € 750
Eventi Naturali	Indennizzo: - 10% del valore di acquisto del veicolo - Indenizzo minimo € 1.000 - Indenizzo massimo € 5.000 Scoperto: - Zone 1 e 2: 10% del valore del danno, con un minimo di € 500 - Zone 3, 4 e 5: 10% del valore del danno, con un minimo di € 750
Pneumatici	Indennizzo :

	- Deduzione di 50% del valore di acquisto del pneumatico in caso di riparazione o sostituzione del pneumatico originale o del pneumatico acquistato per sostituire il pneumatico originale - Massimo € 175 per pneumatico - Massimo 2 pneumatici per anno di assicurazione - Massimo 20.000 km all'anno - Massimo 4 riparazioni/sostituzioni nell'arco dell'intera durata della polizza (max. 120 mesi) - Usura superiore a 3 mm il giorno del sinistro Franchigia: € 0
Mini collisione	Indennizzo massimo: € 750 per sinistro e per anno assicurativo Scoperto: 15% del valore del danno, con un minimo di € 750
Collisione	Indennizzo: l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale del veicolo, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro. Scoperto: 15% del valore del danno, con un minimo di € 750
Kasko	Indennizzo: l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale del veicolo, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro. Scoperto: 15% del valore del danno, con un minimo di 750 €

CALCOLO DEL PREMIO

Art. 32 COME SI DETERMINA IL PREMIO

Il Premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

1. garanzie scelte dall'Aderente
2. provincia di Residenza dell'Assicurato:

Per il solo Pacchetto PROMO:	
Zona 1	Valle d'Aosta, Abruzzo, Piemonte, Umbria, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Marche, Toscana
Zona 2	Lazio, Sardegna, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia.

Per tutti gli altri Pacchetti e le garanzie opzionali:	
Zona 1	Valle d'Aosta, Piemonte (esclusa Torino e provincia), Liguria, Lombardia (esclusa Milano e Monza Brianza e provincia), Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Molise, Abruzzo, Basilicata, Lazio (esclusa Roma e provincia), Sardegna (esclusa Cagliari e provincia), Sicilia (esclusa Catania, Palermo, Messina e province).
Zona 2	Calabria (esclusa Reggio Calabria e provincia), Cagliari, Palermo, Messina, Monza Brianza e relative province
Zona 3	Milano, Roma, Lecce e relative province
Zona 4	Torino e provincia
Zona 5	Puglia (esclusa Lecce e provincia), Reggio Calabria, Catania e relativa provincia, Campania

3. valore assicurato;
4. durata dell'Assicurazione.

IN CASO DI SINISTRO

ART. 33 DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve denunciare il fatto alla Società Aon Advisory and Solutions S.r.l. entro 3 giorni dall'avvenimento o da quando ne ha avuto conoscenza telefonando al Centro Assistenza Clienti numero 02.87232314 o inviando una mail all'indirizzo denuncia.covea@aon.it o tramite posta scrivendo ad Aon Advisory and Solutions S.r.l. – Corso Guglielmo Marconi, 10 10125 Torino.

La segnalazione telefonica ha validità di denuncia del sinistro. Solo in casi particolari oppure se le notizie fornite telefonicamente sono incomplete, l'operatore chiederà un'integrazione della denuncia. In ogni caso l'operatore avvierà immediatamente la pratica dandone conferma scritta all'Assicurato.

Il servizio è attivo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di danno da incendio o furto, sia totale che parziale, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere fatta all'Autorità locale e ripetuta a quella italiana.

ART. 34 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Per i sinistri conseguenti a Incendio e Furto totale o parziale, Rapina, Ricordo Terzi da Incendio, Eventi sociopolitici e atti vandalici, la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'Assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Per la corresponsione dell'indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire i documenti qui di seguito elencati:

- In caso di FURTO TOTALE:
 - o Copia della denuncia alle Autorità
 - o TUTTE le chiavi ricevute in dotazione
 - o Originale della carta di circolazione, se disponibile
 - o Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la perdita di possesso o la cessazione dalla circolazione
 - o Originale del Certificato di Proprietà con annotata la "Perdita di Possesso"
 - o Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA
 - o Copia della fattura di acquisto del Veicolo
 - o Procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi, 27 Torre Sud
 - o Conteggio di anticipata estinzione dell'eventuale Contratto di Finanziamento

Quanto sopra indicato dovrà essere inviato tramite raccomandata al seguente indirizzo: Aon Advisory and Solutions S.r.l. – Corso Guglielmo Marconi, 10 10125 Torino.

In caso di furto totale, per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

- In caso di DANNO TOTALE per eventi diversi dal furto
 - o Copia della fattura di acquisto del Veicolo
 - o Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione
 - o Conteggio di anticipata estinzione dell'eventuale Contratto di Finanziamento (documento fornito da parte di AGOS DUCATO)
 - o Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA
- In caso di DANNO PARZIALE:
 - o Copia della denuncia alle Autorità, nei casi previsti dal primo capoverso del punto A)
 - o Copia della fattura di acquisto del Veicolo, ove richiesta
 - o Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo
 - o Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale)
 - o Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA
- In caso di Urto contro animali selvatici si richiede il verbale delle Autorità intervenute che provi l'accaduto e che accerti il nesso causale tra l'impatto con l'animale e i danni subiti dal veicolo.

Per qualsiasi tipo di danno la Società ha facoltà di acquistare ciò che resta del Veicolo dopo il sinistro; a richiesta della Società, quindi, l'Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del Veicolo ad un soggetto indicato dalla Società stessa.

ART. 35 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

A. Perdita totale del Veicolo

In caso di sinistro che causi la perdita totale del Veicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX ed. Camper" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional stabilmente fissati.

Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo.

È equiparato a perdita totale il caso in cui l'ammontare del danno superi il 80% del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto.

In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato.

Per il Valore a nuovo, fare riferimento al successivo art. 23.

B. Danni parziali

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, non siano trascorsi i seguenti termini dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di Veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico:

- sei mesi per le batterie, i pneumatici, gli accessori e gli optional, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- due anni per tutte le altre parti.

Per la successiva quantificazione del risarcimento delle suddette parti, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo.

Qualora il Veicolo abbia subito precedenti sinistri, per quantificare correttamente il danno la Società potrà chiedere all'Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.

Valore assicurato e regola proporzionale

Qualora il valore assicurato risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione secondo quanto stabilito dall'art. 1907 del Codice Civile.

IVA (Imposta sui Valore Aggiunto)

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà comprensivo dell'IVA, in misura pari alla percentuale di imposta non detraibile a norma di legge.

Ripristino del Veicolo

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il Veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società.

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia; sostituire il Veicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.

L'Assicurato inoltre, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società.

Ritrovamento del Veicolo

In caso di ritrovamento del Veicolo o di sue parti l'Assicurato deve dare immediata notizia alla Società al numero telefonico **02.87232314** del Centro Assistenza Clienti o all'indirizzo mail denuncia.covea@aon.it

Qualora il ritrovamento sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'indennizzo, l'indennizzo è determinato come previsto al precedente capoverso B);
- dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato ha facoltà di chiedere alla Società di rientrare in possesso del Veicolo restituendo l'indennizzo alla Società al netto dell'indennizzo determinato per i danni parziali subiti.

Termini per la liquidazione

In caso di Danno Totale o Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto B1) o B2) tramite bonifico bancario.

C. Termini di pagamento

In caso di Furto senza ritrovamento del Veicolo, la Società paga l'indennizzo trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista al precedente art. 8 A) delle Norme generali. Negli altri casi previsti dall'art. 9 suddetto la Società si impegna a liquidare il sinistro entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

In caso di Danno Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ART. 36 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?

I suoi dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverà i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che le sono stati consegnati o che sono stati messi a sua disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni francese, Registro delle Imprese (RCS) Paris 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, può consultare il sito <https://www.covea.eu>.

I suoi dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer.

Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer:

- Via e-mail: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr
- Per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" – 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia

Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?

1. I suoi dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del suo contratto per la valutazione del rischio. Lei può, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il suo contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i suoi dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivere su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del suo contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati tre (3) anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i suoi dati personali sono conservati cinque (5) anni dall'iscrizione.

Quali sono i diritti di cui disponete?

Lei dispone innanzitutto di un **diritto di opposizione** che le consente di opporsi all'uso dei dati suoi ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spesa.

Disponete anche:

- di un **diritto d'accesso**, che le consente di ottenere:
 - la conferma che determinati dati che la riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano
- Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.

- di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che Lei ha fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando Lei ha utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
- di un **diritto di opposizione**: le consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners.
- di un **diritto di rettifica**: le consente di far rettificare un'informazione che la riguarda quando sia obsoleta o errata. Le consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che la riguardano.
- di un **diritto alla cancellazione**: le consente di ottenere la cancellazione dei suoi dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i suoi dati non fossero più necessari al trattamento.
- di un **diritto di limitazione**, che le consente di limitare il trattamento dei suoi dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - in caso di uso illecito dei suoi dati;
 - se contestate l'esattezza dei suoi dati;
 - se le è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i suoi diritti.

Può esercitare i suoi diritti presso il Data Protection Officer :

- all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" – 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia
- via email all'indirizzo "protectiondesdonnees@groupe-mma.fr".

A sostegno della sua richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiederle un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei suoi dati personali, Lei ha la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.